

**TRIBUNALE DI ANCONA**

**Volontaria Giurisdizione**

**Proposta di concordato minore**

**ed in subordine richiesta di liquidazione controllata del  
patrimonio**

**ex artt. 74 e ss. Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14**

\*\*\* \* \*\*\*

L'Ing. Luigi Lucchetti, nato ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED], c.f. LCCLGU61L14A271V, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Andrea Moroder (MRD NDR 78L23 A271Z) e Marco Alessandrini del Foro di Ancona, nel cui studio del secondo sito in Ancona, Corso Garibaldi 124 tel. 071/202687 - fax 071/206025 elegge domicilio, comunicando di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec:  
marco.alessandrini@pec-ordineavvocatiancona.it;  
andreamoroder@legalmail.it;

\*\*\* \* \*\*\*

**PREMESSO CHE**


- nel 2006 il Sig. Lucchetti, insieme ad altri professionisti ha fondato la società Energy Resources s.r.l., la quale rispondendo all'esigenza di rimodulare i tradizionali sistemi di produzione di energia a favore d'impianti alimentati da fonti rinnovabili - sulla

spinta delle nuove indicazioni provenienti da importanti accordi internazionali come il protocollo di Kyoto del 1997 - ha dato avvio alla progettazione e realizzazione di impianti energetici anche di grandi dimensioni in tutto il territorio nazionale;


- la società neocostituita ha potuto beneficiare dello sviluppo del settore di riferimento - determinato anche dal favorevole quadro normativo - ed ha raggiunto nel primo quadriennio di attività, ottimi risultati sia sotto il profilo economico, che patrimoniale e finanziario.

A tal proposito, dall'esame dei bilanci aziendali (docc.1-7), si rappresenta come:

- sotto il profilo economico i ricavi sono passati rapidamente dai 165.215 euro del 2006, ai 2.239.733 euro del 2007, ai € 12.748.587 del 2008, ai € 20.303.139 del 2009, ai € 144.195.147 del 2010 fino ai € 92.622.859 del 2011;



- sotto il profilo patrimoniale la società, trasformatasi in spa, nel corso del 2010 ha visto incrementare il proprio patrimonio netto dai 10.325 euro del 2006, ai 11.554 euro del 2007 ai 340.397 euro del 2008, ai 1.571.882 euro del 2009, ai 7.010.611 euro del 2010, ai 7.082.145 euro del 2011, il tutto anche per effetto delle scelte operate dai soci (tra cui il ricorrente) e cioè:
  - di versare un consistente aumento di capitale sociale (2009 e 2010) (docc. nn. 8-9 delibere assemblee soci);
  - di non procedere alla distribuzione di dividendi destinando gli utili di esercizio (2008, 2009, 2010 e 2011) a riserve e quindi a patrimonio (docc. 10-12 delibere assemblee soci);



- sotto il profilo finanziario si registrava un clima di grande disponibilità da parte degli Istituti di credito,

sempre aperti alla concessione di nuovi affidamenti e/o prestiti/mutui.

La combinazione di tutti questi fattori aveva contribuito a fare della Energy Resources s.r.l. una società leader del settore delle energie rinnovabili che dava lavoro a più di 100 dipendenti a tempo indeterminato, oltre che a numerose collaborazioni di carattere temporaneo;

- la Energy Resources s.r.l. durante la propria attività aveva realizzato numerosi investimenti in impianti fotovoltaici sia di piccole che di grandi dimensioni. Tali *assets* erano stati realizzati con l'ausilio di ingenti finanziamenti bancari garantiti, spesso, anche con il rilascio di fidejussioni personali dei soci;
- al momento del rilascio delle garanzie fideiussorie, come era di perfetta conoscenza degli Istituti di credito eroganti, il ricorrente non aveva proprietà immobiliari né mobiliari e quindi non deteneva un patrimonio minimamente sufficiente a coprire il rischio dell'eventuale *default* della società affidata. I finanziamenti, nel loro complesso, erano stati erogati da parte degli Istituti di credito, nella consapevolezza che gli impianti fotovoltaici beneficiavano di un contributo pubblico per l'energia elettrica immessa in rete e tale contributo, oggetto di cessione *pro-solvendo* a loro favore, avrebbe coperto l'intera rata del finanziamento;

- il repentino cambio normativo verificatosi, a partire dal 2011, con il famigerato decreto Romani cd. *“ammazza rinnovabili”* (doc. 11 – Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2011 pagg. nn. 1-2 ), unitamente alla crisi finanziaria ed economica globale, ha congelato in Italia il settore delle energie rinnovabili ed ogni forma di investimento, sia da parte delle banche che dei privati. Tali contingenze hanno costretto la Energy Resources s.r.l. ad avanzare richiesta di concordato preventivo (anno 2013) che sfociava poi, a causa della mancata omologa, nel fallimento n. 5/2017 del 23.01.2017 Tribunale di Ancona (doc. n. 12);
- il ricorrente nei confronti della Energy Resources s.r.l. ha rinunciato al proprio credito per tutte le prestazioni professionali rese;
- dopo l’avvio della procedura di concordato preventivo avanzata dalla Energy Resources s.r.l. nel mese di ottobre 2013 (provv. n. 83/2013), il ricorrente al fine di sfruttare le proprie competenze ha ripreso la propria attività di libero professionista;
- attualmente il ricorrente grazie alla propria attività professionale, come da dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2022 (docc. 13a-13d) unitamente a quello della propria moglie, con la quale è coniugato in regime di separazione dei beni, come da dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2022 **(docc. 14a-14d)**

riesce a far fronte ai bisogni della sua famiglia (composta anche da due figli/e) come da certificato di stato di famiglia del comune di Ancona (doc. 15) ma non può sicuramente adempiere all'integrale pagamento dell'ingente debito accumulato a seguito di fidejussioni stipulate in favore della Energy Resources s.r.l.;

- i Commissari Giudiziari (Avv. Francesco Tardella e Dott. Camillo Catana Vallemani) ed i Curatori (Avv. Renato Cola e Dott. Camillo Catana Vallemani) nominati nelle procedure di concordato preventivo e fallimentare che hanno interessato la Energy Resources s.r.l., non hanno mai contestato al ricorrente alcun inadempimento o avanzato nei confronti dello stesso alcuna azione di responsabilità. Circostanza ulteriormente confermata dal fatto che lo stesso è stato confermato come amministratore unico di alcune società partecipate dalla società fallita;
- l'ammontare delle fidejussioni rilasciate agli Istituti di credito a garanzia della Energy Resources s.r.l., così come emerge dall'esame della centrale rischi della Banca d'Italia (doc. 16) lo pone in una chiara posizione di sovraindebitamento;
- il ricorrente, in ragione dell'ormai conclamata impossibilità dei creditori chirografari (quali sono gli Istituti di credito nel caso di specie) di essere soddisfatti integralmente all'interno della liquidazione fallimentare, - anche in ragione della svalutazione

dei beni in assenza di *going concern* – ritiene necessario, al fine di fornire maggiore sicurezza nel futuro della propria famiglia, proporre il presente piano di sovraindebitamento;

- il Sig. Lucchetti risulta anche proprietario di quota parte di alcuni beni immobili ricevuti in eredità (doc. 17), meglio dettagliati nello schema sottostante:

IMMOBILE	mq	Stato	quota proprietà	Valore unitario mq	Valore totale	Valore in quota parte
Via Montecavallo 352, Ancona	312,00	Colabente	2/9	200,00 €	62.400,00 €	13.866,67 €
via Orsi 7, Ancona	160,00	Buono	2/9	1.200,00 €	192.000,00 €	42.666,67 €
Piazza del Plebiscito 57-58, Ancona	36,00	Negoziio	2/9	1.200,00 €	43.200,00 €	9.600,00 €
Via del Taunus 33, Numana (AN)	55,00	Economico	2/9	1.200,00 €	66.000,00 €	14.666,67 €

Il valore degli immobili di cui sopra è stato stimato sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio Immobiliare Italiano;

L'immobile sito in P.zza del Plebiscito risulta locato e frutta in quota parte al ricorrente la somma di € 2.640,00 annua;

Si rappresenta che relativamente alle quote di proprietà di cui sopra, la sorella del proponente, Sig.ra [REDACTED], ha espresso il proprio impegno a donare al fratello, subordinatamente all'omologa della presente proposta, una somma pari ad € 85.000 ovvero superiore all'ipotetico valore di realizzo dei beni, stimato sulla base dei valori OMI, al fine di evitare la divisione dei beni familiari ricevuti in eredità dal defunto padre (**doc. 17**);

- oltre alle proprietà immobiliari sopraindicate il Sig. Lucchetti non possiede altri beni mobili o immobili così come risultante da ispezione ipotecaria c/o servizio di pubblicità immobiliare,

da interrogazione al catasto nazionale e interrogazione A.C.I. /  
P.R.A. **(doc. 18)**;

- il presente piano pone a servizio della proposta avanzata ai creditori:
  - a) l'importo oggetto di donazione da parte della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] **(doc. 19)**;
  - b) la parte disponibile del proprio reddito futuro - ovvero detratto dei costi necessari al mantenimento proprio ed in quota parte della propria famiglia;
- si riportano nel proseguo le spese familiari sostenute in quota parte del ricorrente per il mantenimento proprio e della propria famiglia;
- il ricorrente ha la propria residenza all'interno della circoscrizione del Tribunale di Ancona, per cui sussiste la competenza territoriale di quest'ultimo a pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso alla procedura di concordato minore, come attestato dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Ancona (cfr. doc 15);
- che dal punto di vista oggettivo il Sig. Lucchetti versa in uno stato di sovraindebitamento non essendo il suo patrimonio sufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte;



- che non sussistono nel caso di specie le condotte impeditive all'accesso alla procedura di concordato minore;

Tutto, ciò premesso, il ricorrente intende formulare la presente proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14 al fine di garantire, da un lato, la *par conditio creditorum* e, dall'altro, una stabilità economica al proprio nucleo familiare.

In caso di approvazione ed omologa della presente proposta, i creditori potranno evitare l'onere delle azioni esecutive.

A tal fine espone quanto segue secondo l'indice di cui sotto:

I – Fase prodromica alla presentazione della presente proposta;

II – Stato analitico delle attività e delle passività;

III – L'esposizione debitoria ed il trattamento ai fini del piano di sovraindebitamento;

IV – Proposta di accordo;

VII – Piano;

VIII – Convenienza della proposta di sovraindebitamento rispetto ad una procedura liquidatoria.

## I

### **Fase prodromica alla presentazione della presente proposta**

Il Sig. Luigi Lucchetti, per il tramite dei sottoscritti difensori, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento creatasi, ha inviato all'Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Ancona, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi.

L'O.C.C. ha provveduto a nominare quale Gestore della Crisi la Dott. Mario Palommella con studio in Senigallia (AN);

L'O.C.C. per il tramite del Gestore della crisi ha analizzato il piano e la proposta di accordo del debitore stilando la relazione previste per legge (**doc. n. 21**).

## II

### **l'Attivo**

L'attivo è composto:

- a) dall'importo donato dalla Sig.ra [REDACTED] al fratello pari ad **€ 85.000,00** (ottantacinquemila,00);
- b) dalla parte disponibile dei redditi che il Sig. Lucchetti percepirà nei prossimi 3 (tre) anni – ovvero la durata prevista nell'ipotesi di liquidazione giudiziale - al netto delle somme

necessarie a contribuire al mantenimento suo e della sua famiglia come di seguito dettagliato:

<b>Stima spese annuali 2023</b>					
<b>ANALISI COSTI FAMILIARI/PROFESSIONALI</b>	<b>COSTO MENSILE</b>	<b>COSTO ANNUO</b>	<b>Sig. Lucchetti</b>	<b>Sig.ra Colli</b>	
			50%		50%
AUTOMOBILE /MOBILITA' PERSONALE E PROFESSIONE COSTO Km x 40000	1.266,67 €	15.200,00 €	15.200,00 €		0
TELEPASS	41,67 €	500,00 €	500,00 €		0
AUTOMOBILE /MOBILITA' FIGLI (1 auto 15000 km annui al 50% con moglie)	475,00 €	5.700,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
SPESE PASTI/PERNOTTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE	200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		0
ASSICURAZIONE INFORTUNI ITALIANA	20,17 €	242,00 €	242,00 €		0
ASSICURAZIONE INFORTUNI REALE MUTUA	41,25 €	495,00 €	495,00 €		0
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	95,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €		0
TASSE FORFETTARIA (15% sul 78% FATTURATO PROFESSIONALE LORDO-CASSA)	398,06 €	4.776,75 €	4.776,75 €		0
TASSE SU AFFITTO PIAZZA DEL PLEBISCITO (23% ALIQUOTA MEDIA)	53,40 €	640,87 €	640,87 €		0
TARI E ALTRE TASSE CASE e Negozio	41,67 €	500,00 €	500,00 €		0
INARCASSA INTEGRATIVO (4% FATTURATO PROFESSIONALE LORDO)	166,67 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0
INARCASSA SOGGETTIVO (14,5% IMPONIBILE IRPEF)	471,25 €	5.655,00 €	5.655,00 €		0
UTENZA ENEL ABITAZIONE 6KW RISCALDAMENTO	185,00 €	2.220,00 €	1.110,00 €	1.110,00 €	
UTENZA ENEL ABITAZIONE 3KW LUCE E FORZA MOTRICE	71,25 €	855,00 €	427,50 €	427,50 €	
UTENZA GAS ABITAZIONE	29,17 €	350,00 €	175,00 €	175,00 €	
UTENZA ACQUA ABITAZIONE	41,67 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €	
UTENZA VODAFONE TELEFONO FISSO+INTERNET ABITAZIONE E CELL. PERSONALE	50,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	
MANUTENZIONE ORDINARIA ABITAZIONE	125,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONE	- €	- €	- €	- €	
CONDOMINIO	50,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	
ASSICURAZIONI ABITAZIONE (FURTO INCENDIO RESP.CIVILE)	41,42 €	497,00 €	248,50 €	248,50 €	
ASSICURAZIONI FIGLI	45,92 €	551,00 €	275,50 €	275,50 €	
SPESE UNIVERSITARIE FIGLIO	180,83 €	2.170,00 €	1.085,00 €	1.085,00 €	
SPESE SANITARIE FAMIGLIA	166,67 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
CURE DENTISTICHE in previsione	100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		0
ALIMENTI FAMIGLIA	550,00 €	6.600,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
ABBIGLIAMENTO FAMIGLIA	100,00 €	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	
IMU IMMOBILI		542,01 €	271,01 €	271,005 €	
TOTALE SPESE		60.634,63 €	47.962,63 €	12.671,50 €	
FATTURATO ATTESO	4.166,67 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
QUOTA PARTE AFFITTO NEGOZIO PIAZZA DEL PLEBISCITO - ANCONA			2.292,00 €		
RESIDUANO			4.329,37 €		

Si precisa che gli Istituti di Credito potranno essere ulteriormente soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della società fallita, in ragione delle insinuazioni al passivo ivi espletate, ma naturalmente tali somme non sono relative alla presente proposta.

### III

## **L'esposizione debitoria ed il trattamento ai fini del piano di sovraindebitamento**

Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio delle posizioni debitorie del Sig. Lucchetti:

<b>Elenco dei creditori</b>	<b>Importo €</b>
<b><u>PRIVILEGIATI</u></b>	
<b>O.C.C. Comprensivi di IVA e Cassa</b>	10.218,05
<b>AVV.TI ANDREA MORODER E MARCO ALESSANDRINI (ADVISOR) Comprensivi di IVA e Cassa</b>	8.049,27
<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>	<b>18.267,32</b>
<b><u>CHIROGRAFI</u></b>	
<b>CANADA SPV SRL</b>	222.236,35
<b>ING BANK N.V</b>	820.798,36
<b>LEPONTINE SRL</b>	1.046.355,00

<b>AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA</b>	943.243
<b>ARAGORN NPL 2018 SRL</b>	516.295,00
<b>ARIZONA SPV S.R.L.</b>	27.001
<b>FEDAIA SPV S.R.L.</b>	703.805,19
<b>INTESA SAN PAOLO S.P.A</b>	286.000
<b>PURPLE SPV SRL</b>	1.352.818
<b>SIENA NPL 2018 SRL</b>	1.286.622
<b>GAIA SPV SRL</b>	798.061,47
<b>VETTE SPV SRL</b>	1.116.528

<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	<b>9.121.096,65</b>
----------------------------	---------------------

Dal punto di vista metodologico la valutazione delle poste passive è stata effettuata sulla base dall'analisi della centrale rischi bancaria effettuata dal debitore e dai risultati delle circolarizzazioni effettuate dal Gestore della Crisi.

Relativamente alle passività in prededuzione, le stesse, sono state predeterminate in accordo con il debitore. In particolare, con specifico riferimento al compenso dell'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri con un'ulteriore riduzione per la quota relativa al passivo in ragione della limitata percentuale di soddisfazione dei creditori.

Con riferimento al compenso dello scrivente, si rappresenta che lo stesso, così come per il compenso dell'OCC, è stato ridotto in ragione della limitata percentuale di soddisfazione dei creditori, nel quale è ricompresa anche:

- a) la fase iniziale finalizzata all'individuazione dello strumento più idoneo alla soluzione della crisi;
- b) il ricorso per la nomina dell'OCC;

c) l'attività di assistenza giudiziale, la consulenza e rappresentanza nella presente procedura di concordato minore.

#### IV

##### **Il Piano di composizione della crisi**

Il reddito annuo al netto della tassazione del Sig. Lucchetti è stato negli ultimi 3 anni in media pari a circa € 50.000, mentre il reddito medio percepito dal proprio coniuge, Sig.ra [REDACTED], negli ultimi quattro anni è stato pari a circa € 21.000.

Le spese annue del ricorrente, sia professionali che necessarie al mantenimento della famiglia, come da prospetto sopraindicato, ammontano ad € 47.387,85.

La differenza annua disponibile da porre a servizio della presente proposta è pertanto pari ad € 4.329,37 annui.

A tale somma dovranno aggiungersi le somme derivanti dalla donazione di € 85.000 che la sorella dell'istante, Sig.ra [REDACTED], si è impegnata ad elargire al fratello, subordinatamente all'omologa della presente proposta di concordato minore (*cf.* doc. 19).

Si specifica che, come emerge dalla tabella di seguito, tale somma risulta superiore al valore, stimato sulla base dei valori OMI, delle quote di proprietà dei beni immobili detenute dal ricorrente:

IMMOBILE	mq	Stato	quota proprietà	Valore unitario mq	Valore totale	Valore in quota parte
Via Montecavallo 352, Ancona	312,00	Colabente	2/9	200,00 €	62.400,00 €	13.866,67 €
via Orsi 7, Ancona	160,00	Buono	2/9	1.200,00 €	192.000,00 €	42.666,67 €
Piazza del Plebiscito 57-58, Ancona	36,00	Negoziò	2/9	1.200,00 €	43.200,00 €	9.600,00 €
Via del Taurus 33, Numana (AN)	55,00	Economico	2/9	1.200,00 €	66.000,00 €	14.666,67 €
					363.600,00 €	80.800,00 €

Inoltre, detenendo il ricorrente solo i 2/9 delle proprietà di cui sopra, il valore della sua quota potrebbe ulteriormente ridursi in ipotesi liquidatoria, vista la poca appetibilità sul mercato per un bene indiviso ed in quota minoritaria.

Al fine di garantire i creditori della sussistenza della disponibilità economica promessa, la Sig.ra [REDACTED] ha provveduto ad emettere un assegno circolare di € 15.000,00 (quindicimila,00) intestato al Sig. Luigi Lucchetti e custodito dal Gestore della Crisi (**all. doc. 20**) e si è impegnata a versare il residuo di € 70.000 (settantamila,00) entro 120 giorni dall'eventuale omologa della presente proposta.

Giova in questa sede rappresentare che:



- negli importi a carico del Sig. Luigi Lucchetti non è stata conteggiata, neanche in quota parte, il costo di manutenzione straordinaria dell'abitazione familiare (di proprietà della moglie) ed i suoi creditori inoltre beneficiano del fatto che lo stesso non deve provvedere al pagamento di una locazione;

Le risorse di cui sopra consentono di soddisfare i creditori in misura superiore a quella che conseguirebbero dalla messa a disposizione del reddito disponibile nell'ambito dell'eventuale liquidazione giudiziale, anche in ragione del fatto che l'eventuale alienazione delle quote di comproprietà dei beni immobili, oltre a comportare il sostenimento degli ingenti costi di liquidazione, probabilmente subirebbero la fisiologica svalutazione concernente le vendite giudiziarie ed dal fatto che non rappresentano beni unitari.

Sulla base degli introiti sopra indicati è stato redatto un piano economico-finanziario, che si riporta nella tabella sottostante, per il periodo relativo ai prossimi quattro anni, i cui flussi positivi sono posti a servizio della proposta avanzata ai creditori:

<b>Annualità</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Reddito disponibile da porre a servizio della proposta</b>	<b><u>5.252,55</u></b>	<b><u>5.252,55</u></b>	<b><u>5.252,55</u></b>
<b>Importo donazione</b>	<b><u>85.000,00</u></b>		

**V**

### **La proposta di concordato minore**

Nel presente paragrafo viene illustrata la Proposta che l'istante rivolge ai creditori, mentre in quello successivo il Piano che sostiene la proposta stessa e che la rende fattibile.

I creditori della società sono stati suddivisi due categorie, di cui una classe senza voto (**Classe 1**) ed una classe votante (**Classe 2**):

- **CLASSE 1) CREDITORI PRIVILEGIATI**

nella classe vengono inseriti i creditori in prededuzione;

**Termini di pagamento**

Il pagamento è promesso in misura integrale nel termine di 90 giorni dalla data del decreto di omologazione.

**Diritto di voto e precisazioni**

Il creditore appartenente alla presente classe, **non ha diritto di voto**. La presente classe non rientra fra quelle la cui approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

- **CLASSE 2) CREDITORI CHIROGRAFARI**

Nella classe vengono inseriti tutti creditori che verranno soddisfatti nella misura dello 0,876 % del loro credito. Il pagamento avverrà secondo le previsioni d'incasso indicate nel budget economico previsionale riportato nel § 4 della presente proposta e previo soddisfacimento delle ragioni dei creditori privilegiati.

**Diritto di voto e precisazioni**

I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto. Questa classe è rilevante per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

**VI**

**Convenienza della proposta di concordato minore rispetto  
alla procedura liquidatoria**

La presente proposta risulta più conveniente per i creditori rispetto ad eventuali aggressioni patrimoniali per i seguenti motivi:

- a) I creditori evitano di anticipare i costi necessari alle esecuzioni individuali;
- b) I creditori beneficiano del reddito derivante dall'attività professionale del ricorrente, il quale nel caso di accettazione della presente, proposta risulta sicuramente motivato nel mettere a disposizione tutte le sue risorse e capacità al fine di soddisfare parzialmente e secondo le regole della *par condicio* tutti i creditori;

Oltre ai vantaggi economici sopraelencati la composizione della crisi del Sig. Lucchetti comporterebbe l'ulteriore effetto positivo di reimmettere nel mondo del lavoro un professionista liberato dal peso, insormontabile, dei debiti relativi ad una precedente attività imprenditoriale, inizialmente di successo, ma poi, terminata negativamente soprattutto a causa di eventi esterni.

Inoltre, si favorirebbe la serenità di una famiglia numerosa, altrimenti pesantemente pregiudicata dall'impossibilità del ricorrente di aprire un semplice conto corrente (potendo lo stesso essere oggetto delle azioni esecutive avanzate dai molteplici creditori).

Si avrebbe anche l'ulteriore beneficio per i creditori di evitare tutte le spese relative all'eventuale fase di liquidazione dei beni e la fisiologica svalutazione degli stessi.

Seguendo le finalità che il legislatore si è proposto con l'emanazione della normativa di riferimento, si ridarebbe la possibilità ad un professionista di uscire da una brutta situazione, verificatasi nonostante lo stesso non abbia commesso alcun illecito o tenuto una condotta dissipativa ma esclusivamente per il connaturale rischio d'impresa, e tornare ad essere un elemento positivo nel mercato e non sfiduciato dall'impossibilità di risanare la propria posizione debitoria.

Tutto ciò premesso il Sig. Lucchetti Luigi, come sopra rappresentato,

**chiede**

all'Ill.mo Tribunale di Ancona che con decreto dichiari aperta la procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. D.lgs. 12/01/2019, n. 14, con i contenuti in essa indicati, al fine di consentire di sottoporre ai creditori la proposta di concordato minore indicata al paragrafo V del presente ricorso.

Con riserva d'integrare e modificare la proposta di concordato minore entro i termini di legge o richiederne la conversione liquidazione controllata ex. art. 268 e ss. D.lgs. 12/01/2019, n. 14.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex art. 13 DPR 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento contributo unificato pari ad € 98,00.

Si allega la seguente documentazione:

- 1-7) bilanci aziendali ER;
- 8-9) Delibere assemblee dei soci;
- 10-11) Delibere assemblee dei soci;
- 12) Sentenza Fallimento;
- 13a-13d) dichiarazioni dei redditi 2016\_2020 Sig. Luigi Lucchetti;
- 14a-14b) dichiarazione dei redditi 2016\_2020 Sig.ra ██████████
- 15) Srato di famiglia,
- 16) Estratto banca d'italia;
- 17) Certificato catastale immobili;
- 18) Interrogazione Aci;
- 19) Dichiarazione Sig.ra ██████████;
- 20) copia assegno circolare;
- 21) Relazione del Gestore della Crisi.

\* \* \*

Con osservanza.

Ancona, 21 dicembre 2023

Avv. Andrea Moroder